



Argomento n. 12 all'O.d.G.

Verbale n. 12 del 22 dicembre 2006

OGGETTO: Domanda (1601) pervenuta in data 13.12.2004 per l'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CASONA", sita in Comune di Verona. Ditta Effebi S.r.l.

La C.T.R.A.E.

- Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;
- Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;
- Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Rilevato

- che con domanda in data 10.12.2004, la ditta Effebi s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare in profondità della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR);
- che la domanda con i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Verona dal 17.03.2005 per 10 giorni e nei successivi 15 giorni successivi non sono pervenute osservazioni o opposizioni;
- che il Comune di Verona con deliberazione del Consiglio n. 9 del 02.02.2006 ha espresso parere contrario al progetto presentato;
- che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 29.05.2006 ha espresso il seguente parere:

FAVOREVOLE alle seguenti condizioni:

- *il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in approfondimento è subordinato alla presentazione di uno studio di dettaglio che evidenzi l'andamento dei livelli di falda circostante l'area di cava tenendo conto delle registrazioni storiche effettuate dal magistrato*

alle Acque e/o altri enti per un periodo minimo di 40 anni al fine di determinare il livello di massima escursione valutato come media delle massime riscontrate ;

- le opere di ricomposizione ambientale dovranno essere realizzate in stretta successione alle operazioni di scavo. A tal fine la superficie dei lotti di progetto, comprese le scarpate adiacenti, dovranno essere suddivisi in tre porzioni funzionali approssimativamente di pari superficie e le modalità gestionali dovranno prevedere di mantenere sempre una porzione in fase di estrazione e una in fase di ricomposizione. Pertanto prima di procedere allo scavo della terza porzione la prima dovrà essere totalmente sistemata. La ditta dovrà attivarsi congruamente attraverso la presentazione agli enti di successivi stati di avanzamento a firma del Direttore dei Lavori che attestino la regolare esecuzione dei lavori accompagnati da adeguati rilievi topografici;

- sono escluse dall'escavazione in approfondimento tutte le aree di regolarizzazione del perimetro di cava indicate nell'allegato n. 10 "Planimetria stato di ricomposizione ambientale" quale "area perimetrale di cava ricomposta a piano campagna originario" e individuate con retino inclinato a 45° di colore verde scuro;

- i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno concludersi entro 5 anni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato prevedendo anche lo smantellamento degli impianti esistenti per la restituzione all'uso agricolo dell'area;

- per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate di cava potranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione dei materiali di cava, terre, limi sabbioso argillosi anche provenienti dalle operazioni di lavaggio del materiale scavato. L'utilizzo di altri materiali provenienti dall'esterno rimane subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa sui rifiuti, attualmente decreto legislativo n. 152/06;

- mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo le fasce di rispetto a piano campagna, una quinta arborea-arbustiva al fine di delimitare e ricreare una fascia vegetata atta ad incentivare la biodiversità del contesto di zona.

- Valutate le opposizioni, considerato quanto evidenziato anche nel corso delle sedute della C.T.R.A.E. dai rappresentanti del Comitato locale e rilevato che con le prescrizioni stabilite non emergono elementi ostativi allo svolgimento della richiesta attività di cava;

- Visto e verificato che l'intervento risulta ammissibile anche per gli aspetti geologici, ricompositivi, ambientali e paesaggistici;

- Preso atto del parere quale indirizzo di applicazione in merito alle distanze, così come previste dall'art. 44 lettera d) secondo comma della L.R. 44/82, espresso dalla C.T.R.A.E. nel

corso della seduta dell'11.10.1999 il quale testualmente recita che *“la distanza così come prevista dal secondo comma della lettera d) dell'art. 44 non incide sulle aree di cava in essere (considerata anche la mancanza di reciprocità del rispetto), e l'attività estrattiva autorizzata o da autorizzarsi può quindi esplicarsi nella sua inetrezza, compresi ampliamenti in profondità così come previsto dalla L.R. 44/82 con il limite del rispetto del perimetro di scavo precedentemente autorizzato”*;

- Vista la documentazione integrativa inviata dalla ditta con nota in data 28.11.2006 e pervenuta in regione il 28.11.2006 prot. N. 682786/57.02 a recepimento delle prescrizioni di cui al parere della C.T.P.A.C. di Verona, obbligatorio e vincolante ed a seguito della comunicazione della Direzione Regionale Geologia e ed Attività Estrattive nell'ambito delle statuizioni di cui alla L.R. 44/82 art. 44 lettera b). Dato atto che le modalità di ricomposizione ambientale integrative e di recepimento proposte ed i relativi adeguamenti, vista anche la temporalità di esecuzione assegnata (5 anni) e gli adempimenti ricompositivi correlati, assorbono nella sostanza e migliorano la prescrizione della C.T.P.A.C. di Verona;

- Considerato che la documentazione inviata dalla ditta, con le relative prescrizioni, si appalesa in sintonia con le statuizioni di quanto previsto all'art. 44 lettera b) della L.R. 44/82 con le prescrizioni di seguito espresse;

- Vista e considerata la relazione di dettaglio sull'andamento del livello di falda presentata dalla ditta;

- Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Tanto premesso la C.T.R.A.E. a maggioranza, con

voti favorevoli n. 15

voti contrari n. 1 (C. Lodi - Comune VR)

astenuti n. 3 (Pegoraro, Fassetta, Pretto)

su 19 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE alla domanda in esame per le motivazioni riportate di seguito e in premessa e con le seguenti prescrizioni:

1) recintare, ove già non si sia provveduto, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area di cava così come individuata nella tavola 01 di progetto apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo;

2) porre in opera, qualora non presenti, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di

coltivazione;

- 3)** effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
- 4)** accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- 5)** realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
- 6)** mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro di cava, una quinta arborea di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a mitigare ogni eventuale rumore, contenere gli effetti dell'attività e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
- 7)** suddividere la superficie di cava in cinque porzioni funzionali come da documentazione integrativa pervenuta in data 28.11.2006 prot. n. 682786/57.02;
- 8)** iniziare i lavori di estrazione nella terza porzione (terzo lotto) di cava solo dopo aver completato i previsti lavori di sistemazione ambientale della prima porzione (primo lotto) della medesima e proseguire con la medesima metodologia e progressione;
- 9)** escludere dall'escavazione in approfondimento tutte le aree di regolarizzazione del perimetro di cava indicate nell'allegato n. 10 "Planimetria stato di ricomposizione ambientale" quale "area perimetrale di cava ricomposta a piano campagna originario" e individuate con retino inclinato a 45° di colore verde scuro;
- 10)** presentare, prima della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, alla Direzione Regionale competente, elaborati progettuali e correlata relazione tecnica di recepimento delle prescrizioni di cui ai punti n. 7, 9 e 12 con particolare riferimento al ricalcolo del materiale utile commerciabile estraibile dalla cava e di quello necessario alla realizzazione delle opere di sistemazione ambientale dell'intero ambito di cava;
- 11)** presentare con cadenza almeno annuale, agli enti preposti alla vigilanza ed al controllo (Comune e Provincia), una adeguata relazione che attesti lo stato di avanzamento dei lavori accompagnata da adeguato rilievo topografico a firma di un professionista abilitato e sottoscritta dal direttore di cava. Tale documentazione dovrà essere inoltre tassativamente trasmessa ogni qual volta si sia conclusa la sistemazione ambientale di ciascuno dei cinque lotti di cava di cui al precedente punto 7);
- 12)** riportare sul fondo cava, a lavori di estrazione conclusi e prima della stesura del terreno vegetale, uno spessore di almeno 1 metro di materiale limoso-sabbioso risultante dalla selezione e lavaggio di materiali ghiaiosi;
- 13)** stabilire che per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione e prima

lavorazione dei materiali della cava, terre, limi sabbiosi argillosi nonché i limi provenienti dalle operazioni di selezione e lavaggio di materiali ghiaiosi di cava o assimilabili nel rispetto delle vigenti normative in materia. Per la costituzione delle scarpate e dello strato di terreno vegetale potranno essere altresì utilizzate terre e rocce di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005 previo parere dell'A.R.P.A.V. competente per il territorio e correlati adempimenti e comunque nel rispetto delle vigenti norme in materia. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale non superiore a 25°;

14) provvedere alla messa a dimora delle piante così come previste nel progetto di ricomposizione ambientale e di quelle di cui al precedente punto 6) e alla gestione delle colture sul sito di cava adottando esclusivamente modalità e tipologie di intervento di tipo biologico ed effettuare eventuali trattamenti fitosanitari allorquando indispensabili e concimazioni in quantità strettamente necessarie, con divieto di utilizzo di liquami zootecnici;

15) provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;

16) prescrivere alla ditta l'adozione di accorgimenti atti all'abbattimento delle polveri (sistemi a pioggia ove necessario etc.) nell'ambito del cantiere di cava e della viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto;

17) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);

18) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;

19) concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 5 anni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato prevedendo, entro tale termine, anche lo smantellamento degli impianti di prima lavorazione esistenti all'interno dell'area di cava per la restituzione all'uso agricolo dell'intera superficie o altri usi consentiti dalle vigenti norme e/o dagli strumenti urbanistici in vigore;

20) revocare, ai fini della semplificazione amministrativa la precedente deliberazione n. 1430 del 08.06.2001 dando atto che la deliberazione di autorizzazione, fintanto efficace, assorbirà e sostituirà la precedente;

21) presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 3.700.000,00 (tremilionesettecentomila/00), oppure, sempre per

lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

22) svincolare il precedente deposito cauzionale e successivi adeguamenti versati;

23) stipulare con il Comune di Verona la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

24) stabilire che fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;

25) visto il parere favorevole espresso dal C.d.R. Traffico e Mobilità del Comune di Verona, provvedere e regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale su eventuale richiesta della medesima;

26) ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128 art. 104, 105 e 106, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

27) di stabilire che fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni od esigenze ambientali o di sicurezza;

28) di riservare alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16, 5° comma, della L.R. 44 /82, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, ed in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

In ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.) occorre tener presente che la cava in argomento ha solo effetti temporanei sulla produttività agricola dei terreni oggetto dello scavo.

Alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale così come previsti nel progetto di coltivazione, infatti, i terreni saranno restituiti all'agricoltura previa redistribuzione del terreno esistente precedentemente accantonato e attraverso la ricostituzione del suolo agrario con rinverdimento dell'area. Si dà atto peraltro che il sito potrà essere destinato ad usi compatibili con le statuizioni stabilite dal PRG comunale e dalle vigenti norme.

La C.T.P.A.C. di Verona ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:

- il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in approfondimento è subordinato alla presentazione di uno studio di dettaglio che evidenzi l'andamento dei livelli di falda circostante l'area di cava tenendo conto delle registrazioni storiche effettuate dal magistrato alle Acque e/o altri enti per un periodo minimo di 40 anni al fine di determinare il livello di massima escursione valutato come media delle massime riscontrate ;
- le opere di ricomposizione ambientale dovranno essere realizzate in stretta successione alle operazioni di scavo. A tal fine la superficie dei lotti di progetto, comprese le scarpate adiacenti, dovranno essere suddivisi in tre porzioni funzionali approssimativamente di pari superficie e le modalità gestionali dovranno prevedere di mantenere sempre una porzione in fase di estrazione e una in fase di ricomposizione. Pertanto prima di procedere allo scavo della terza porzione la prima dovrà essere totalmente sistemata. La ditta dovrà attivarsi congruamente attraverso la presentazione agli enti di successivi stati di avanzamento a firma del Direttore dei Lavori che attestino la regolare esecuzione dei lavori accompagnati da adeguati rilievi topografici;
- sono escluse dall'escavazione in approfondimento tutte le aree di regolarizzazione del perimetro di cava indicate nell'allegato n. 10 "Planimetria stato di ricomposizione ambientale" quale "area perimetrale di cava ricomposta a piano campagna originario" e individuate con retino inclinato a 45° di colore verde scuro;
- i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno concludersi entro 5 anni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato prevedendo anche lo smantellamento degli impianti esistenti per la restituzione all'uso agricolo dell'area;
- per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate di cava potranno essere utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione dei materiali di cava, terre, limi sabbiosi argillosi anche provenienti dalle operazioni di lavaggio del materiale scavato. L'utilizzo di altri materiali provenienti dall'esterno rimane subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa sui rifiuti, attualmente decreto legislativo n. 152/06, come precisato al precedente punto 13;
- mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo le fasce di rispetto a piano campagna, una

quinta arborea-arbustiva al fine di delimitare e ricreare una fascia vegetata atta ad incentivare la biodiversità del contesto di zona.

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso al CTPAC nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

In merito al parere contrario espresso dal Consiglio Comunale di Verona, che fa proprie le osservazioni e motivazioni contrarie delle proprie commissioni interne, si osserva che:

- il C.d.R. Pianificazione Territoriale ha espresso il proprio parere favorevole subordinato all'innalzamento delle quote finali di sistemazione ambientale del fondo cava per una miglior fruizione dell'area a scopo agricolo;
- il C.d.R. Traffico e Mobilità a espresso il proprio parere favorevole ravvisando che il progetto di approfondimento richiesto non comporta incrementi a carico della viabilità e dei trasporti tenuto conto degli attuali accessi esistenti;
- lo Sportello unico Attività Produttive ha ritenuto non avere competenze specifiche sul progetto in argomento no essendo prevista la realizzazione di nuovi fabbricati all'interno dell'area di cava ma esclusivamente l'interessamento di piccoli fabbricati ed impianti già esistenti nell'ambito stesso;
- con riferimento ai rilievi espressi dalla C.d.R. Ambiente si osserva che quanto riportato ai punti n. 1), 2) e 3) è la presa d'atto di situazioni e dati di fatto esistenti. Per quanto concerne il contenuto del punto n. 4) si precisa che il P.T.P. della Provincia di Verona è stato solamente adottato e mai approvato e pertanto, quale strumento di pianificazione non svolge funzione di salvaguardia. Quanto riportato al punto n. 5) non va ad incidere sulla possibilità di ottenere ampliamenti volumetrici in percentuale superiore al 30% così come previsto dall'art. 44 lettera b) II° comma della L.R. 44/82 infatti l'articolo stesso prevede che per consentire ampliamenti volumetrici eccedenti il 30% è necessaria la *"...prescrizione di congrui interventi di ricomposizione ambientale sulla parte di cava già coltivata, qualora quanto già eseguito o prescritto non sia da ritenersi adeguato ai sensi dell'art. 14..."* e non già sugli interventi finora eseguiti. Quanto affermato alla lettera e) dello stesso punto n. 5) non a ragione di essere dal momento che la ditta non ha ancora concluso l'estrazione del giacimento autorizzato con la D.G.R. n. 1430 dell'08.06.2001 mentre quanto asserito alle lettere g), h) ed i) non comporta vincolo ostativo al rilascio di un eventuale ampliamento ma sarà oggetto (qualora non sia già stato provveduto in tal senso) di contestazione verbale di illecito amministrativo ai sensi della L.R. 44/82. Il punto n. 6) risulta superato dall'avvio del procedimento di iniziato dalla Provincia di Verona, competente in materia di Polizia Mineraria. I contenuti del punto n. 7) non attengono a progettazione prevista dalla L.R. 44/82 nè l'indotto del traffico risulta incidere, così come peraltro affermato dalla C.d.R. Traffico e Mobilità del Comune stesso il quale, si ricorda, ha espresso il proprio parere favorevole ravvisando che il progetto di

approfondimento richiesto non comporta incrementi a carico della viabilità e dei trasporti tenuto conto degli attuali accessi esistenti;

- in merito al parere contrario espresso dal Consiglio di Circoscrizione in data 25.05.2005 si rileva che quanto riferito al punto n. 1), pur condivisibile per quanto attiene il posizionamento dell'area di cava nell'ambito della fascia di ricarica degli acquiferi non è altrettanto condivisibile nell'affermazione che l'approfondimento dell'escavazione e conseguentemente la riduzione dello spessore dello strato ghiaioso soprastante la falda aumenta il rischio di contaminazione della stessa: verrà infatti garantito in ogni caso il franco di 2 metri dalla massima escursione della falda freatica così come indicato dall'art. 44 lettera g) della L.R. 44/82 e verrà costituito a fondo cava uno strato di un metro di materiali limoso-argillosi a maggiore tutela. Tale metodologia garantisce tutela e capacità di filtraggio, trattenuta e temporalità di percolazione superiore alle attuali Quanto dichiarato al punto n. 2) non trova riscontro alcuno nella documentazione agli atti d'ufficio: l'area di cava non risulta sottoposta né a vincolo paesaggistico-ambientale né a vincolo idrogeologico: la ricomposizione ambientale avverrà sull'intero ambito di cava con le modalità previste nel piano di sistemazione presentato dalla ditta integrate dalle prescrizioni che sono state impartite. Quanto asserito al punto n. 3) non risulta condivisibile dal momento che, a fine lavori di coltivazione tutte le scarpate di cava avranno pendenza non superiore a 25° così come indicato all'art. 44 lettera h) della L.R. 44/82, pendenza che risulta consona ad un futuro riutilizzo del sito anche diverso da quello agricolo, e considerato che la profondità che verrebbe incrementata di circa 4 metri (da 24 a 27-28 metri) citata al punto n. 4) risulta consona ed adeguatamente ridotta in sede di ricomposizione del sito. Viene infatti prescritta la stesura, sul fondo cava a estrazione conclusa e prima della stesura dello strato di terreno agrario di uno spessore di almeno 1 metro di materiali limoso-sabbiosi risultanti dalla selezione e lavaggio di materiale ghiaioso. Tale materiale con le intrinseche caratteristiche incrementerà e garantirà una ottimale tutela della falda.

Le motivazioni a supporto del parere contrario del Consiglio Comunale di Verona sono da ritenersi quindi superate.

Le prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C. di Verona sono state sostanzialmente accolte come in premessa ricordato, tenuto conto delle temporalità ricompositive e di impianto delle specie arboree e della temporalità assegnata.

La ricomposizione ambientale del sito risulta migliorata ed adeguata sia per gli aspetti metodologici che ambientali e paesaggistici ed esprime connotazioni che ne consentiranno il futuro riuso sia a fini agricoli che a fini di pubblico interesse e comunque compatibili con le statuizioni del P.R.G. di Verona.

Vengono timbrati n. 20 elaborati di progetto.